

Codice A1813C

D.D. 30 aprile 2024, n. 943

Autorizzazione idraulica AI 6260, concessione demaniale TO.PO.6822 per la ricostruzione della passerella pedonale "pont lavenci" in loc. Scandosio in comune di Ronco Canavese ai sensi del R.D. 523/1904 e s.m.i. della L.R. 12/2004 e s.m.i. e del D.P.G.R. 10/R/2022.

Richiedente: Comune Ronco Canavese.



ATTO DD 943/A1813C/2024

DEL 30/04/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino

OGGETTO: Autorizzazione idraulica AI 6260, concessione demaniale TO.PO.6822 per la ricostruzione della passerella pedonale “pont lavenci” in loc. Scandosio in comune di Ronco Canavese ai sensi del R.D. 523/1904 e s.m.i. della L.R. 12/2004 e s.m.i. e del D.P.G.R. 10/R/2022.

Richiedente: Comune Ronco Canavese.

Con nota prot. 1098 del 02/04/2024, distinto al numero di protocollo regionale 16813 del 02/04/2024, il Comune di Ronco Canavese ha convocato una Conferenza dei Servizi per il giorno giovedì 2 maggio, ai sensi dell’art. 14 e seguenti della Legge 241/1990 e s.m.i., presso gli uffici del Comune di Ronco Canavese, al fine di acquisire i pareri, le autorizzazioni, i nulla osta ed altri atti di assenso relativamente alla realizzazione dell’intervento “rigenerazioni di spazi e infrastrutture pubbliche nel comune di Ronco Canavese – intervento C: ricostruzione della passerella pedonale “pont lavenci” in loc. Scandosio”, di cui al progetto di fattibilità tecnica ed economica acquisito con prot. n. 1031 del 27/03/2024 e approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n° 15 del 28/03/2024.

Con propria nota prot. 017754 del 08/04/2024 il settore scrivente richiedeva integrazioni in merito alle caratteristiche ed alle verifiche di stabilità della scogliera prevista in destra idrografica, alle caratteristiche delle rampe di accesso ed al dimensionamento delle spallette di appoggio della passerella e alle caratteristiche del guado temporaneo della pista di cantiere.

Le integrazioni richieste sono pervenute con nota prot. Comunale 1380 del 24/04/2024, nostro protocollo 020936 del 24/04/2024. Le integrazioni presentate comprendono la relazione integrativa e la relazione strutturale e tabulati di calcolo della scogliera, a firma dell’Ing. Succio Marco che sostanzialmente rispondono a quanto richiesto.

Di seguito vengono descritte nel dettaglio le opere per le quali lo scrivente settore è competente al rilascio dell’autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 e della concessione demaniale ai sensi della L.R. 12/2004 e s.m.i. e del D.P.G.R. 10/R/2022.

La passerella pedonale “Pont Lavenci” sul rio Servino a monte di loc. Scandosio presenta diversi

danni strutturali ed un ammaloramento generale che ha portato alla sua chiusura con ordinanza n. 04/2022 del 19/08/2022. Il progetto prevede il rifacimento della passerella con una struttura principale in acciaio s275 (Travi HEB 400 e travi HEA 200) e tavolato e parapetto (h > 1,10 m) di legno massiccio di castagno, caratterizzata da dimensioni in pianta di circa 14,50 x 1,70 m. Le spalle saranno realizzate mediante il getto di manufatto in cemento armato (rivestito in pietra), ancorato mediante spezzoni in acciaio e resine bicomponenti al substrato roccioso (evitando trovanti o porzioni di roccia potenzialmente instabili) e le rampe di accesso saranno realizzate in materiale ghiaioso-terroso, raccordando la passerella con il piano di campagna esistente.

In sponda destra, a valle della passerella, sono presenti fenomeni erosivi che compromettono la stabilità del sentiero, è pertanto prevista la realizzazione di un'opera di difesa in massi cementati con sezione trasversale di larghezza alla base pari a 1,50 m e di 0,80 m in sommità. L'altezza dell'opera sarà di 4,50 m con interrimento alla base pari a 1,00 m. La lunghezza della scogliera, e dunque la porzione di sentiero interessato all'intervento, è pari a circa 8,00 m.

Per la realizzazione delle opere, in particolare per il varo delle travi e per la realizzazione della scogliera di cui al punto 1, si rende necessario l'accesso all'alveo, transitando dalla strada comunale presente in sponda sinistra.

L'accesso sarà garantito attraverso la sistemazione del terreno esistente e la compensazione tra depressioni e accumuli attraverso una blanda attività di movimento terra. Piccole quantità di riporto possono rendersi utili unicamente nel punto di stacco dalla strada suddetta. In corrispondenza del corso d'acqua, per la realizzazione della pista di cantiere perpendicolare all'asse dell'alveo, verrà realizzata una savanella e verranno posate in opera 4 tubazioni in acciaio DN100 atte a formare un guado della lunghezza di circa 5,50 m. Al termine dei lavori è previsto il ripristino dello stato dei luoghi.

Considerato pertanto l'esito favorevole dell'istruttoria è possibile rilasciare la seguente concessione – inerente attraversamento - ai sensi del Regolamento 10/R del 16/12/2022 (di seguito "Regolamento"), gratuita (come disposto nella Tabella Canoni approvata con D.D. n. 3484 del 24.11.2021, come rettificata dalla D.D. n. 3928 del 28.12.2021): **Concessione demaniale TO.PO.6822 (AI6260/2024)** per realizzazione di una passerella pedonale sul rio Servino in loc. Scandosio, rilasciata per **anni 30** sulla base dello schema di disciplinare, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, contenente gli obblighi e le condizioni cui la stessa è vincolata;

Ai sensi dell'art. 12 del Regolamento il richiedente dovrà provvedere a firmare digitalmente il disciplinare entro 30 giorni dalla richiesta, e comunque entro la data di inizio dei lavori, pena la cessazione della concessione ai sensi dell'art.17, comma 1, lettera c) del Regolamento.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25.01.2024.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche;
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente;
- D.G.R. n. 31-4182 del 22/10/2001 recante l'individuazione dei Settori regionali preposti alla gestione del demanio idrico;

- L.R. n. 12/2004 ed il regolamento approvato con D.P.G.R. n. 10/R del 16/12/2022 recante "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge Regionale 18 maggio 2004, n.12). Abrogazione del Regolamento Regionale 6 dicembre 2004, n. 14";
- L.R. n. 37/2006, la D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e la D.G.R. n. 75-2074 del 17/05/2011, recanti disciplina sui lavori in alveo, programmi, opere ed interventi sugli ambienti acquatici;
- artt. 17 e 18 della legge regionale n. 23/2008;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. n. 523/1904, il Comune di Ronco Canavese ad eseguire gli interventi previsti, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali citati in premessa, agli atti del Settore scrivente, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione all'intervento progettato potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. dovranno essere eseguiti accuratamente i calcoli di verifica di stabilità strutturale delle scogliere e della passerella stessa nei riguardi di tutti i carichi e le azioni di progetto, ai sensi delle Norme Tecniche sulle costruzioni vigenti (D.M. 17/01/2018);
3. il piano di appoggio della fondazione delle scogliere in progetto dovrà essere posto ad una quota comunque inferiore di almeno 1,00 m rispetto alla quota più depressa di fondo alveo nelle sezioni trasversali interessate, fatta salva la presenza di substrato roccioso;
4. La scogliera in progetto dovrà essere idoneamente ammorsata nella sponda esistente e il paramento esterno dovrà essere raccordato con il profilo spondale esistente senza soluzione di continuità;
5. la scogliera in progetto dovrà essere realizzata con massi di cava posizionati in modo da offrire reciprocamente garanzie di stabilità, indipendentemente dall'intasamento in calcestruzzo; i massi non dovranno essere prelevati dall'alveo di corsi d'acqua, ma provenire da cava; essi dovranno essere a spacco, con struttura compatta, non geliva né lamellare; dovranno avere volume non inferiore a 0,30 m³ e peso superiore a 8,0 Kn;
6. il guado temporaneo della pista di cantiere dovrà essere realizzato in modo da raccordare il fondo scorrevole delle tubazioni con la quota del fondo naturale del corso d'acqua, sia a monte che a valle; al termine dei lavori le tubazioni dovranno essere prontamente rimosse e ripristinato lo stato dei luoghi, compreso il fondo alveo e le sponde; il materiale litoide utilizzato per la formazione del piano di transito del guado dovrà essere allontanato dall'alveo attivo;
7. il materiale legnoso proveniente da tagli di vegetazione in alveo che dovessero rendersi necessari per la realizzazione delle opere non dovrà essere depositato ad una distanza inferiore a 10 m dal ciglio superiore di sponda di corsi d'acqua ed in aree esondabili con tempo di ritorno di 200 anni;
8. è fatto assoluto divieto di rimuovere i ceppi dal ciglio di sponda come disposto dall'art. 96, lettera c, del R.D. n° 523/1904;
9. il materiale proveniente dagli scavi in alveo demaniale dovrà essere usato esclusivamente per la colmatare di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi; detto materiale dovrà essere adeguatamente compattato in modo da garantire la stabilità del nuovo profilo di sponda; tale materiale potrà essere usato anche per la realizzazione delle rampe di accesso alla passerella;
10. eventuale materiale proveniente dalla demolizione di manufatti esistenti, che non verrà riutilizzato nei lavori, dovrà essere allontanato dall'alveo e gestito secondo la normativa vigente;

11. le sponde e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto richiedente unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
12. durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
13. per l'utilizzo della passerella è necessario che siano definite, da parte dell'Amministrazione Comunale, procedure di protezione civile da attivare in relazione alle condizioni di allerta meteorologica all'interno delle quali si prevedano, in caso di preannuncio di possibili eventi di piena, l'interdizione dell'accesso alla stessa;
14. è a carico del soggetto richiedente l'onere conseguente alla sicurezza idraulica del cantiere, svincolando il Settore scrivente da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione;
15. la presente autorizzazione ha validità per mesi 24 (ventiquattro) dalla data del provvedimento conclusivo della conferenza di servizi e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza dello stesso, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto richiedente, nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non potessero avere luogo nei termini previsti;
16. l'autorizzazione si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità di questo Settore in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo), in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamento o innalzamento d'alveo), in quanto resta l'obbligo del soggetto richiedente di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quegli interventi che saranno necessari, sempre previa autorizzazione;
17. il soggetto richiedente dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che della sponda, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione;
18. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto richiedente modifiche alle opere o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che l'opera stessa sia, in seguito, giudicata incompatibile in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
19. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto richiedente, il quale terrà il Settore scrivente ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
20. il soggetto richiedente dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale – Città Metropolitana di Torino l'inizio dei lavori nonché il nominativo del Tecnico Direttore dei Lavori e, ad avvenuta ultimazione, il richiedente dovrà inviare dichiarazione del D.L. attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

di concedere al Comune di Ronco Canavese (Codice Fiscale/Partita 01487160010) l'occupazione di area demaniale per la realizzazione della passerella pedonale sul rio Servino di cui al Disciplinare allegato TO.PO.6822;

di approvare lo schema di disciplinare di concessione TO.PO.6822 allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

di richiedere la firma del disciplinare di concessione TO.PO.6822 secondo quanto stabilito dall'art.12 del Regolamento;

di stabilire:

- a. la decorrenza della concessione dalla data del provvedimento conclusivo della conferenza di servizi;
- b. che l'utilizzo dei beni demaniali ha inizio solo dopo l'assolvimento degli adempimenti previsti dall'art. 12 del Regolamento;
- c. che, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento, la mancata firma del disciplinare entro i termini di cui all'art. 12 comporta la cessazione della concessione;
- d. la durata della concessione TO.PO.6822 in anni 30 subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare;
- e. ai sensi dell'art. 11, comma 4 del Regolamento regionale emanato con D.P.G.R. in data 16.12.2022, n. 10/R, l'esonero dal pagamento della cauzione.

Con il presente provvedimento sono autorizzati l'ingresso in alveo e l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione degli interventi di che trattasi.

Il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori in oggetto dovrà attenersi a quanto previsto dalla LR 37/2006 e dalla D.G.R. n. 75-2074 del 17/05/2011, in merito alla compatibilità delle lavorazioni con gli ambienti acquatici e a quanto prescritto dal Servizio Tutela della Fauna e della Flora della Città Metropolitana di Torino in sede di Conferenza dei Servizi.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

I Funzionari estensori

Dott. For. Roberto Cagna

Dott. Geol. Barbara Nervo

Dott.ssa Antonella Carrer

IL DIRIGENTE (A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino)

Firmato digitalmente da Bruno Ifrigerio

Allegato

REGIONE PIEMONTE

Codice Fiscale 80087670016

Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Tecnico Regionale Città Metropolitana di Torino

Pratica TOPO6822 - Disciplinare di concessione demaniale

Rep. n° del

Schema di Disciplinare di Concessione per la realizzazione di una passerella pedonale sul rio Servino in comune di Ronco Canavese ai sensi della L.R. 12/2004 e s.m.i. e del D.P.G.R. 10/R/2022.

Richiedente: Il COMUNE DI RONCO CANAVESE con sede in Piazza del Municipio n.1 Ronco Canavese (TO), Codice Fiscale/Partita IVA 01487160010;

Art. 1

Oggetto del disciplinare.

Con il presente atto sono disciplinati gli obblighi e le condizioni cui è subordinata la Concessione per la realizzazione di una passerella pedonale sul rio Servino in comune di Ronco Canavese, come indicato nella documentazione allegata all'istanza di Concessione;

La concessione è accordata fatte salve le competenze di ogni altro ente o amministrazione pertanto, l'amministrazione regionale è sollevata da ogni responsabilità per eventuali inadempienze, da imputarsi esclusivamente al richiedente.

Art. 2

Prescrizioni tecniche per l'esecuzione delle opere.

La gestione e manutenzione dell'opera concessa deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni e condizioni contenute nel provvedimento di concessione rilasciato con D.D. n..... del .././.., che si intendono qui integralmente richiamate.

Art. 3

Durata della concessione.

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata a titolo precario per **anni trenta** e pertanto con scadenza al **31/12/2054**.

L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare, revocare o sospendere anche parzialmente la concessione in qualunque momento, con semplice preavviso, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità.

Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'Amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo.

E' facoltà del concessionario chiedere il rinnovo della concessione presentando domanda all'Amministrazione concedente dai sei mesi ai tre mesi prima della scadenza. Nel caso di occupazione oltre il termine stabilito dal presente atto senza che sia stata presentata domanda di rinnovo il concessionario, ferme restando le conseguenze relative all'occupazione senza titolo, corrisponderà per tutta la durata dell'occupazione pregressa sino all'avvenuta regolarizzazione del titolo stesso l'indennizzo che è stabilito dall'Amministrazione regionale sulla base della normativa vigente.

Art. 4

Obblighi del concessionario

La concessione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è tenuto ad utilizzare l'area demaniale in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui e da non arrecare danni a terzi o alla stessa area demaniale.

Il concessionario terrà l'Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e indenni da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno ad essi derivante per effetto della concessione, durante l'uso della concessione medesima. E' fatto divieto al concessionario di cedere, anche parzialmente, la concessione, salvo i casi di

subentro.

E' fatto altresì divieto di costruire opere di qualsiasi genere, stabili o provvisorie, che non siano state autorizzate dall'Amministrazione concedente.

Al termine della concessione, nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario ha l'obbligo di rilasciare l'area e provvedere a sua cura e spese alla rimozione dei manufatti e al ripristino dello stato dei luoghi, fatta salva la facoltà per l'Amministrazione concedente di procedere all'acquisizione, a titolo gratuito, dei manufatti presenti la cui rimozione non sia ritenuta opportuna per ragioni idrauliche o di pubblico interesse.

Art. 5

Canone.

Il concessionario, ai sensi dell'Art. 23 comma 1 del regolamento regionale emanato con D.P.G.R. in data 16.12.2022, n. 10/R, è esonerato dal pagamento del canone;

Art. 6

Deposito cauzionale

Il concessionario, ai sensi dell'Art. 11, comma 4 del regolamento regionale emanato con D.P.G.R. in data 16.12.2022, n. 10/R, è esonerato dal pagamento della cauzione.

Art. 7

Spese per la concessione

Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.

Art. 8

Norma di rinvio.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è comunque subordinata alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del Regolamento regionale.

Art. 9

Elezione di domicilio e norme finali.

Per tutti gli effetti connessi al presente atto, il concessionario elegge domicilio presso la sede legale del Comune di RONCO CANAVESE. Il presente atto vincola fin d'ora il concessionario a tutti gli effetti di legge e sarà definitivo per l'Amministrazione regionale solo dopo l'esecutività a norma di legge.

Fatto, letto ed accettato, si sottoscrive.

Torino li,

Firma del concessionario (1)

per l'Amministrazione concedente

IL SINDACO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Ing. Bruno Ifrigerio

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

(1) L'autenticità della firma del concessionario deve essere accertata ai sensi del D.P.R. 28/1/2000 n. 445 (attraverso esibizione e allegazione all'atto di copia fotostatica del documento di identità oppure con dichiarazione del funzionario ricevente)